

CONSORZIO ITALIANO
COMPOSTATORI

*CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL
COMPOSTAGGIO DI QUALITÀ'*

Intervento:

Normativa di riferimento e novità

Relatore: Enrico Accotto
Regione Piemonte

Rimini, 20 ottobre 2003

Discipline di riferimento fondamentali

- 1) **D.Lgs. 22 del 5.2.1997** (Norma Quadro Rifiuti)
Dm 5.2.1998 (Procedure semplificate)
- 2) **D.Lgs. 99 del 27.1.1992** (Utilizzo fanghi in agr.)
- 3) **L.N. 748 del 19.10.1984** (Fertilizzanti)
Dm 27.3.1998 (Ammendanti compostati)

Discipline di riferimento accessorie

- 1) **D.C.I. 27 luglio 1984** (rifiuto compostato)
- 2) **Reg. 1774/02** e 809/03 (sottoprodotti animali non destinati all'alimentazione umana)
- 3) **L.N. 349 dell'8.7.1986** (Procedura di VIA), leggi regionali e D.G.R. attuative (Impianti con obbligo di verifica o valutazione)
- 4) **Reg. CE 1980/2000** e Decisione 2001/688/CE: Ecolabel sugli ammendanti
- 5) **Reg. 1488/97** (produzione biologica)

Il D.Lgs. 22/97: La scelta del procedimento

Chiunque intenda realizzare o gestire impianti di compostaggio dei rifiuti deve essere munito di autorizzazione regionale (artt. 27 e 28), salvo la possibilità di accedere alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 ed al Dm 5.2.1998 (all. 1 suball. 1 pt 16).

La procedura è scelta dal proponente.

Approvazione progetto e autorizzazione a realizzazione ed esercizio (artt. 27 e 28)

Il proponente consegna in Regione (o Prov. delegata) il progetto definitivo e la documentazione tecnica.

Entro 30 gg l'autorità competente nomina un resp. del procedimento e convoca una apposita Conferenza.

Nei successivi 90 gg la Conferenza valuta tutti gli elementi di compatibilità e trasmette le conclusioni alla Giunta.

Nei successivi 30 giorni la Giunta approva il progetto e autorizza la realizzazione (ed esercizio)

Conferenza di servizi provinciale

Responsabile del procedimento: Provincia

Intervengono:

1. Comune, Com. Montana, ASL, ARPA
2. Soggetti titolari per autorizzazioni ed atti
3. Organo tecnico provinciale, coadiuvato dai Resp. dei Settori provinciali competenti per rifiuti, ambiente e territorio

Autorizzazione al solo esercizio (articolo 28)

Qualora si richieda solo l'autorizzazione all'esercizio, il termine max di risposta è di 90 giorni dalla richiesta (per l'art. 27 il termine massimo era invece di 150 giorni).

L'autorizzazione comprende e definisce limiti ed obblighi non solo relativi alla gestione dell'impianto, ma anche sulle emissioni in atmosfera ed alle garanzie finanziarie.

L'autorizzazione è concessa per 5 anni, con atto del Responsabile del procedimento.

Procedure semplificate per gli impianti di compostaggio (artt. 31 e 33 e DM 5.2.98)

Si può usufruirne solo se vengono rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui al Dm 5.2.98.

L'esercizio dell'attività può iniziare decorsi 90 gg dalla comunicazione alla Provincia.

Occorre che l'attività rientri integralmente nei requisiti stabiliti, riguardo a Tipologie di rifiuti compostati, Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero e Caratteristiche del prodotto ottenuto.

La comunicazione ha validità di 5 anni.

La Provincia iscrive l'impresa in apposito registro, pagati i diritti di cui al Dm 350/98

Albo Gestori (art. 30 del D.Lgs.22/97 e DM 406/98)

Devono iscriversi all'Albo (art. 8 DM 406/98):

- le imprese di gestione di impianti di recupero di titolarità di terzi (categoria 6); l'iscrizione dura 5 anni. Occorrono garanzie finanziarie.
- le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto. Se queste operazioni sono svolte su rifiuti sottoposti agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 non occorre prestare le garanzie finanziarie, ma l'iscrizione dura solo 2 anni.

Occorre sempre versare diritti annuali d'iscrizione

Procedura di V.I.A. regionale

Criteri generali

La regolamentazione è sostanzialmente uniforme a livello nazionale, anche se predisposta da parte di ogni regione (Atto di indirizzo).

Occorre esaminare se sul sito, individuato a livello di progetto preliminare, insiste un'area SIC o ZPS, ovvero un'area protetta.

Bisogna inoltre determinare, in base alla tipologia e dimensione progettuale, se occorre sottoporsi alla fase di verifica o di valutazione di V.I.A..

Procedura di V.I.A. regionale

Criteri generali

Se per tipologia impiantistica e per soglia dimensionale, comprese le opere connesse o esistenti, l'opera o l'intervento è compreso nell'elenco, si è sottoposti a VIA.

Dall'elenco stesso si desume se la procedura da attivare riguarda la fase di verifica ovvero quella di valutazione, nonché l'autorità cui rivolgersi.

Procedura di V.I.A. regionale

Esclusioni

Se per tipologia impiantistica e per soglia dimensionale, comprese le opere connesse o esistenti, l'opera o l'intervento non è compreso nell'elenco, non si è sottoposti a VIA.

Gli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 non ricadono in VIA.

Procedura di V.I.A. Valutazione d'incidenza

Qualora l'impianto in progetto insista su un'area SIC o ZPS occorre procedere richiedendo una valutazione di incidenza, secondo disposizioni regolamentate a livello regionale.

Il procedimento, cui partecipa anche la struttura competente per le aree protette, si conclude con il giudizio di valutazione d'incidenza.

Procedura di V.I.A.

Fase di verifica (parte 1/2)

Il proponente presenta all'autorità competente:

1. progetto preliminare
2. relazione con inquadramento dell'opera, dati ambientali, territoriali e tecnici con gli effetti sull'ambiente e le misure per l'inserimento ambientale dell'opera
3. elenco di autorizzazioni ed atti necessari
4. copia di tutto all'ufficio di deposito

Procedura di V.I.A.

Fase di verifica (parte 2/2)

L'autorità competente dà notizia del deposito.

A partire dal giorno di pubblicazione, per 30 giorni vi è la consultazione del pubblico.

Entro 60 giorni dal giorno di pubblicazione l'autorità sente il parere dei soggetti interessati (es. Prov., Comune, ASL, ARPA) e titolari al rilascio delle autorizzazioni ed altri atti.

Entro gli stessi 60 giorni si pronuncia: può escludere (eventualmente con prescrizioni) dalla fase di valutazione, o rinviare in valutazione. Il non pronunciamento equivale ad esclusione.

Procedura di V.I.A.

Fase di valutazione (parte 1/2)

Il proponente presenta all'autorità competente:

1. progetti definitivo e preliminare
2. Studio di impatto ambientale e sintesi in linguaggio non tecnico
3. elenco di autorizzazioni ed atti necessari
4. copia di tutto all'ufficio di deposito
5. Pubblica a proprie spese l'avviso di deposito

Procedura di V.I.A.

Fase di valutazione (parte 2/2)

Inizia così la fase di valutazione, che si deve concludere entro 150 giorni con un giudizio di compatibilità ambientale. (+ 60 gg per complessità, + 90 gg per integrazioni)

L'autorità competente deve indire conferenze di servizi (art. 14 L. 241/90)

A partire dal giorno del deposito, per 45 giorni vi è la possibilità per chiunque di fornire elementi.

La procedura può essere congiunta: VIA/D.Lgs.22/97

*Procedura di V.I.A.
- il caso concreto -*

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato C lettere da R3 a R9 del D.Lgs. 22/97 (soglia ridotta al 50 % se in area protetta, salvo divieto). Ne consegue:

- Autorità competente: Provincia
- Sottoposto alla fase di valutazione

L'utilizzo del compost

In Italia abbiamo due tipi di compost:

1. Compost di qualità, che nella terminologia agricola viene definito **ammendante compostato** (Dm 27.3.98): è un prodotto. Non va autorizzata l'utilizzazione, risponde solo a norme sanitarie (e nitrati)
2. **Compost da rifiuti**, che risponde ai requisiti minimi di cui alla D.C.I. 27.7.84: è un rifiuto, e ne va autorizzato l'utilizzo.

Requisiti degli ammendanti e del compost da rifiuti

I parametri ed i relativi limiti per gli ammendanti ed il compost da rifiuti intendono controllare:

1. Caratteristiche e qualità agronomiche
2. criticità di carattere igienico-sanitario
3. tossicità permanente e non permanente
4. presenza di sostanze indesiderate
5. stabilità materiale trasformato

Esaminiamo i parametri per tipologia:

Per l'Ammendante Compostato Verde e Misto occorre controllare i limiti sui seguenti parametri:

1. Umidità, pH, Carbonio org., N org., C/N, ed eventualmente N, P e K totali
2. Salmonelle, Enterobat. tot., Streptococchi fec., Nematodi, Trematodi, Cestodi
3. Rame, Zinco, Piombo, Cadmio, Nichel, Mercurio, Cromo VI
4. Salinità, Plastiche, Inerti
5. Acidi umici e fulvici, indice di respirazione

Se si produce Ammendante Comp. Misto utilizzando fanghi di depurazione, si dovranno verificare i parametri ed i relativi limiti imposti dal D.Lgs. 99/92

Utilizzo del compost da rifiuti

In attesa di un decreto ministeriale sull'uso di FOS/Biostabilizzato, la disciplina da seguire è contenuta nel D.C.I. 27/7/84, e nessuna competenza in merito è conferita alle Regioni o ai singoli atti autorizzativi.

Vi sono limiti anche per i terreni (precisati nell'autorizzazione) o per gli altri usi agricoli o di recupero ambientale consentiti.

Utilizzo dei fanghi di depurazione

Raramente le Regioni hanno integrato la disciplina nazionale (D.Lgs. 99/92).

L'autorizzazione regionale è concessa per 5 anni dopo istruttoria (spesso Conferenza semplificata della legge 241/90), ma necessita di notifica di inizio delle operazioni di utilizzazione.

Solo i fanghi trattati possono essere utilizzati in agricoltura (manca definizione di trattamento).

Vengono stabiliti limiti per fanghi e terreni.

Obbligo di registro di utilizzazione (Registro terreni)